



ALTA RAPPRESENTANTE  
DELL'UNIONE EUROPEA  
PER GLI AFFARI ESTERI  
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 13.1.2014  
JOIN(2014) 1 final

2014/0004 (NLE)

Proposta congiunta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella  
Repubblica centrafricana**

## **RELAZIONE**

- (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana, che prevede l'imposizione di un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana, conformemente alla risoluzione 2127 (2013) adottata il 5 dicembre 2013 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (2) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare la decisione 2013/798/PESC.
- (3) È pertanto opportuno che l'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione presentino una proposta di regolamento concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana.

Proposta congiunta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

### **concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/798/PESC<sup>1</sup> del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013), adottata il 5 dicembre 2013, la decisione 2013/798/PESC del Consiglio prevede l'imposizione di un embargo nei confronti della Repubblica centrafricana.
- (2) Poiché alcuni aspetti di tale misura rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “servizi di intermediazione”:
  - i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
  - ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
- b) “comitato delle sanzioni” il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013);
- c) “assistenza tecnica” qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione

---

<sup>1</sup> GUL 352 del 24.12.2013, pag. 51.

dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

- d) "territorio dell'Unione" i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

## *Articolo 2*

1. È vietato:

- (a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea<sup>2</sup> (elenco comune delle attrezzature militari) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana;
- (b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a qualunque persona, entità od organismo nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana;
- (c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto connessi alla fornitura di personale mercenario armato nella Repubblica centrafricana o per un uso nella Repubblica centrafricana;
- (d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).

2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi stabiliti non si applicano:

- (a) alla fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo;
- (b) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o alla fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi;

a condizione che la fornitura dell'assistenza tecnica o dei servizi di intermediazione, dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria di cui sopra sia stata approvata preventivamente dal comitato delle sanzioni.

---

<sup>2</sup> GU C 69 del 18.3.2010, pag. 9.

### *Articolo 3*

Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità da parte loro se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.

### *Articolo 4*

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale modifica successiva.

### *Articolo 5*

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato.

### *Articolo 6*

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;
- e) a tutte le persone giuridiche, entità od organismi per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all'interno dell'Unione.

### *Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*